DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che adotta un programma della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea nel settore dell'insegnamento e della formazione scientifici e tecnici

(77/55/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la risoluzione del Consiglio del 14 gennaio 1974, relativa al coordinamento delle politiche nazionali e alle definizioni di azioni di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia (3), auspica la graduale attuazione di una nuova politica comunitaria di ricerca e di sviluppo ;

considerando che è opportuno abbinare i programmi di ricerche della Comunità europea dell'energia atomica ad un programma nel settore dell'insegnamento e della formazione scientifici e tecnici ;

considerando che il Consiglio, per conseguire gli obiettivi fissati dagli articoli 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ha anche adottato programmi di ricerca nei settori non nucleari, alle condizioni previste dall'articolo 235 di tale trattato ;

considerando che un programma relativo all'insegnamento e alla formazione scientifici e tecnici è in grado di completare detti programmi e di contribuire pertanto al conseguimento dei predetti obiettivi ;

considerando che il trattato che istituisce la Comunità economica europea non ha previsto i poteri di azione necessari a tali fini ;

considerando che la promozione di nuove generazioni di personale scientifico e tecnico e la formazione di specialisti qualificati nei settori oggetto dei programmi di ricerche approvati dal Consiglio forniscono un contributo essenziale per la Comunità in vista della graduale attuazione di una politica comunitaria di ricerca e di sviluppo ;

considerando il parere espresso dal comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST),

DECIDE :

Articolo 1

Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1977 viene stabilito un programma di insegnamento e di formazione scientifici e tecnici definito nell'allegato.

Articolo 2

Il massimale degli impegni di spesa ed il numero massimo di personale necessari alla realizzazione del programma sono fissati, rispettivamente, in 4,6 milioni di unità di conto e in 6 agenti ; l'unità di conto è quella definita all'articolo 10 del regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom, del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).

Articolo 3

L'esecuzione del programma è assicurata dalla Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. LUBBERS

(1) GU n. C 293 del 13. 12. 1976, pag. 15.
(2) GU n. C 299 del 18. 12. 1976, pag. 19.
(3) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.
(4) GU n. L 116 del 1°. 5. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

Il programma d'insegnamento e di formazione scientifici e tecnici si applica ai settori oggetto dei programmi comunitari di ricerca nucleare e non nucleare ; esso comprende le seguenti misure :

1. Assegnazione di borse di specializzazione per la continuazione di lavori scientifici a tutti i livelli di formazione (relazione di fine studi superiori, tesi di specializzazione postuniversitaria, lavori di ricerca « post-doctoraux »). Tali borse di specializzazione sono concesse per lavori scientifici da svolgere al di fuori del paese di origine dei candidati o del paese in cui essi esercitano abitualmente la loro attività e sono destinate agli studenti, ai diplomati dei corsi superiori di insegnamento, e ai titolari di lauree di diverse discipline scientifiche e agli ingegneri — ivi compresi i laureati in discipline scientifiche e gli ingegneri occupati nell'industria — in linea di massima originari degli Stati membri della Comunità.

2. Finanziamento di corsi superiori di perfezionamento organizzati nei settori che rivestono una particolare importanza nel quadro della politica comunitaria di ricerca e di sviluppo.